

Comune di Roverbella

***Regolamento
per la disciplina
del commercio
su aree pubbliche***

ai sensi del Decreto Legislativo n. 114 del 31 marzo 1998
Legge Regione Lombardia n. 06 del 02 febbraio 2010
e del D.lgs. 26 marzo 2010 n. 59

AREA VIGILANZA

TITOLO I - NORMATIVA GENERALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività di commercio sulle aree pubbliche nel mercato comunale al dettaglio e nelle fiere, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla legge regionale 06 del 02 febbraio 2010 e s.m.&i. oltre che della DGR 03.12.2008 n. VII/8570 “*determinazioni in merito all'individuazione e le aree mercatali e fieristiche ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L.r. 15/2000*” e s.m.&i.

Art. 2 - Definizioni

Agli effetti del presente regolamento s'intendono:

- I. per commercio su aree pubbliche: l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali, o sulle aree private delle quali il Comune ha la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte;
- II. per aree pubbliche: i canali, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area, di qualunque natura, destinata ad uso pubblico;
- III. per mercato: l'area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all'esercizio dell'attività per uno, o più, o tutti i giorni della settimana o del mese, per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi;
- IV. per mercato esclusivo o specializzato: un mercato in cui il 90% dei posteggi è occupato da merceologie del medesimo genere ed ha una ricorrenza non superiore al mese;
- V. per mercato stagionale: un mercato che si svolge per un periodo non inferiore a 60 gg. e non superiore a 180 gg. nell'arco dell'anno solare.
- VI. per presenze effettive in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore ha effettivamente esercitato l'attività nel mercato, con utilizzo del posteggio per il periodo previsto;
- VII. per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui un operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia;
- VIII. per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree, pubbliche o private, delle quali il Comune ha la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- IX. per fiera specializzata: la manifestazione nella quale, almeno il 90% dei posteggi, è riservato al commercio di una stessa tipologia di prodotti, appartenenti ad uno stesso settore merceologico, affini e complementari;
- X. per fiera locale: la manifestazione che ha carattere esclusivamente locale, con vocazione commerciale limitata all'area comunale, che viene organizzata al fine di promuovere e valorizzare i centri storici, strade e quartieri;
- XI. per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato il commercio nella fiera;
- XII. per presenze in una fiera: il numero delle volte nelle quali un operatore è stato inserito nella graduatoria della fiera, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- XIII. per autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche: l'atto, rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori che operano con posteggio, e dal Comune di residenza per gli operatori itineranti, o di sede legale in caso di Società ovvero del Comune in cui l'operatore intende avviare l'attività, ovvero la Segnalazione Certificata di Avvio dell'Attività, che abilita all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche;

- XIV. per posteggio: la parte di area pubblica o privata della quale il Comune ha la disponibilità, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio del commercio su aree pubbliche;
- XV. per posteggio fuori mercato: il posteggio situato in area pubblica o privata, della quale il Comune ha la disponibilità, utilizzato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, che non ricade in un'area mercatale e soggetto al rilascio della concessione;
- XVI. per mercato straordinario: l'effettuazione di un mercato in giorni diversi da quelli previsti in calendario, con gli stessi operatori concessionari di posteggio nel mercato del quale viene programmata l'edizione aggiuntiva o straordinaria;
- XVII. per migliona: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato;
- XXVIII. per scambio: la possibilità, fra due operatori concessionari di posteggio in una fiera o in un mercato, di scambiarsi il posteggio;
- XIX. per posteggio riservato: il posteggio individuato per i produttori agricoli;
- XX. per settore merceologico: quanto previsto dall'articolo 5 del D.lgs. n. 114/1998 per esercitare l'attività commerciale, con riferimento ai settori alimentare e non alimentare;
- XXI. per tipologia merceologica: il genere di merce venduta prevalentemente;
- XXII. per spunta o sorteggio: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede alla assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati;
- XXIII. per "spuntista": l'operatore che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- XXIV. per produttori agricoli: i proprietari di terreni da essi direttamente condotti o coltivati, i mezzadri, i fittavoli, i coloni, gli enfiteuti, le loro cooperative o consorzi;
- XXV. per "decreto legislativo": il decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998;
- XXVI. per "legge regionale": la legge della Regione Lombardia, n. 06 del 02 febbraio 2010, che ha sostituito la legge della Regione Lombardia n. 15 del 21 marzo 2000;
- XXVII. per registro imprese: il registro imprese tenuto dalla CCIAA;
- XXVIII. per B.U.R.L.: il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;
- XXIX. per Ordinanza del Ministro della Sanità: l'Ordinanza in vigore regolante gli aspetti igienico-sanitari dei mercati e delle fiere disciplinati dal presente regolamento.

Art. 3 - Finalità

Il presente regolamento persegue le seguenti finalità:

- a) favorire la realizzazione di una rete commerciale su aree pubbliche che assicuri la migliore produttività del sistema e un'adeguata qualità dei servizi da rendere al consumatore, valorizzando la funzione commerciale su aree pubbliche;
- b) assicurare il rispetto del principio della libera concorrenza, garantendo un equilibrato ed armonico sviluppo delle diverse tipologie distributive;

- c) rendere compatibile l'impatto territoriale ed ambientale delle aree mercatali e fieristiche, con particolare riguardo a fattori quali la mobilità, il traffico e l'inquinamento;
- d) favorire le zone in via di espansione o le zone cittadine soggette a flussi di mobilità e/o a vocazione turistica;
- e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva esistente, dotando l'area mercatale di servizi igienici e di adeguati impianti di allacciamento alle reti elettrica, idrica e fognaria, in conformità alla vigente normativa igienico-sanitaria;
- f) favorire l'individuazione di nuove aree, pubbliche o private, coperte o scoperte, atte ad ospitare mercati;
- g) localizzare le aree mercatali e fieristiche in modo da consentire:
 - un facile accesso ai consumatori;
 - sufficienti spazi di parcheggio per i mezzi degli operatori;
 - il minimo disagio alla popolazione;
- h) disciplinare lo svolgimento dell'attività commerciale nel rispetto della normativa riguardante gli aspetti igienico-sanitari, viabilistici e di pubblica sicurezza;
- i) promuovere l'aggregazione associativa degli operatori, mediante la costituzione di cooperative e/o consorzi per la gestione dei servizi mercatali.

Art. 4 - Criteri da seguire per l'individuazione delle aree mercatali e per le fiere

1. Nell'individuazione delle aree da destinare a sede di mercati o fiere, la Giunta Comunale deve rispettare:
- a) le previsioni dei vigenti strumenti urbanistici comunali;
 - b) i vincoli per determinate zone od aree urbane, previsti dalle discipline comunitaria, statale, regionale e locale vigenti, con particolare tutela dei valori storici, artistici ed ambientali;
 - c) le limitazioni ed i vincoli imposti per motivi di polizia stradale, igienico-sanitari o di pubblico interesse in genere;
 - d) le limitazioni ed i divieti previsti nei regolamenti comunali di polizia urbana;
 - e) le caratteristiche socio-economiche del territorio;

La Giunta Comunale, con i provvedimenti istitutivi o modificativi dei singoli mercati e/o fiere stabilisce:

- a) la tipologia dei singoli mercati o fiere che si svolgono sul territorio comunale;
- b) i giorni e l'orario di svolgimento;
- c) la localizzazione e l'articolazione del mercato, compresa l'eventuale suddivisione del mercato in zone distinte riservata al commercio di generi alimentari;
- d) le eventuali previsioni di posteggi riservati ai produttori agricoli.

Art. 5 - Compiti degli uffici comunali

1. La regolamentazione, direzione e controllo delle attività di commercio su aree pubbliche, nelle diverse forme previste dalla legge, nonché le funzioni di polizia

amministrativa nei mercati, spettano all'Amministrazione Comunale che le esercita attraverso il servizio S.U.A.P. per ciò che concerne la fase autorizzatoria e regolatoria nonché il Servizio Polizia Locale per ciò che concerne la fase di controllo, verifica in loco e sanzionatoria, assicurando l'espletamento di tutte le attività di carattere istituzionale e di vigilanza.

Art. 6 - Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto su posteggi dati in concessione per la durata prevista nella stessa concessione oppure su qualsiasi area pubblica, purché in forma itinerante, tranne sulle aree escluse espressamente dall'Amministrazione.

2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto con mezzi mobili, con soste limitate di norma al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. Non può essere svolto nei giorni in cui il titolare dell'autorizzazione esercita l'attività su area pubblica in un posteggio a posto fisso, fruito in concessione, né può essere svolto nei giorni e nelle ore in cui il soggetto sia comunque titolare di autorizzazione su area pubblica data in concessione in altro comune, anche se esibisce come titolo per effettuare operazioni di commercio in forma itinerante un'altra autorizzazione per diverso giorno e/o ora.

3. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è soggetto ad autorizzazione (ovvero SCIA nei casi consentiti dalla legge) che viene rilasciata a persone fisiche o a società (di persone, di capitali o cooperative) regolarmente costituite secondo le norme vigenti.

4. L'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione ed alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.

5. L'autorizzazione di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, rilasciata da un Comune della Regione Lombardia, abilita i titolari della stessa anche a partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, cura, intrattenimento o svago.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate con riferimento ai due settori merceologici, alimentare e non alimentare, ed a chi è in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.r. 06/2010 come modificati dal D.lgs. 59/2010 e SM&I.

7. Tutti gli operatori su area pubblica devono possedere la Carta di Esercizio aggiornata nonché l'Attestazione come stabilito dalle vigenti norme regionali, che costituisce presupposto per esercizio dell'attività.

8. La Carta di Esercizio ha una finalità di natura identificativa dell'operatore autorizzato allo svolgimento del commercio su aree pubbliche e non sostituisce i titoli autorizzatori, può essere compilata direttamente dall'operatore ovvero, a titolo gratuito, anche alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

9. La Carta d'Esercizio deve essere fatta vidimare, a cura dell'operatore medesimo, dalle Associazioni sopra richiamate, da ogni Comune in cui l'operatore svolge l'attività su posteggio ovvero dal Comune di cui intende avviare l'attività per operatore itinerante. La vidimazione viene effettuata con le modalità stabilite dalla Regione Lombardia. La verifica della veridicità dei dati si intende già assolta qualora la Carta di Esercizio fosse compilata dalle Associazioni di Categoria.

Art. 7 - Produttori agricoli: autorizzazione d'esercizio

1. Per i produttori agricoli, l'autorizzazione d'esercizio di cui alla legge n. 59/1963, è sostituita dalla SCIA di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

2. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività avvenga sulla base della segnalazione di cui al comma 1, la data di presentazione della denuncia è equiparata alla data di rilascio dell'autorizzazione, sempre ché si tratti di SCIA formalmente corretta.

3. La qualità di agricoltore, oltre che con le normali certificazioni o attestazioni rilasciate dagli organi competenti per legge, può essere comprovata dall'interessato con l'autocertificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, ovvero all'interno della Segnalazione Certificata di Inizio dell'Attività. In relazione alla stagionalità della produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi agli agricoltori può riguardare l'intero anno solare oppure periodi limitati dell'anno.

Art. 8 - Autorizzazione su posteggi dati in concessione

1. L'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato settimanale mediante utilizzo di posteggi dati in concessione, è rilasciata dal Funzionario Responsabile del S.U.A.P., contestualmente al rilascio della concessione del posteggio, sulla base di un'apposita graduatoria approvata a seguito di bando di concorso pubblico per l'assegnazione dei posteggi liberi disponibili nel mercato settimanale. La graduatoria è approvata dal Responsabile del Servizio.

2. Per ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della corrispondente area di posteggio, ogni interessato deve presentare istanza al Comune, secondo le modalità ed i tempi indicati nell'apposito bando che sarà opportunamente pubblicizzato ai sensi dell'art. 9 del presente regolamento.

Nella domanda devono essere dichiarati:

- a) i dati anagrafici del richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza. Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;
- b) codice fiscale/partita IVA;
- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.r. 06/2010;

- d) di non possedere più di una concessione di posteggio nello stesso mercato per la stessa tipologia merceologica della richiesta di nuova autorizzazione e relativa concessione d'area pubblica;
- e) l'indicazione delle eventuali preferenze dei posteggi messi in assegnazione specificandone le caratteristiche (numero, superficie, settore);
- f) il settore od i settori merceologici;
- g) la tipologia merceologica.

3. Ai fini della formulazione della graduatoria saranno osservati, nell'ordine, i seguenti criteri:

- a) maggiore professionalità acquisita, anche in modo discontinuo, nell'esercizio del commercio su aree pubbliche; la professionalità valutabile è riferita all'anzianità di esercizio dell'impresa, ivi compresa quella acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione, che in sede di prima applicazione può avere specifica valutazione nel limite del 40% del punteggio complessivo; l'anzianità di impresa può essere comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle Imprese, riferita nel suo complesso al soggetto titolare dell'impresa al momento della partecipazione alla selezione, cumulata con quella del titolare al quale è eventualmente subentrato nella titolarità del posteggio medesimo;
- c) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- d) anzianità di presenza effettiva acquisita nel posteggio al quale si riferisce la selezione;
- e) anzianità di iscrizione al registro imprese, a carattere generale, ossia per qualsiasi attività;
- f) ordine cronologico di consegna della domanda. Per le domande spedite a mezzo posta ordinaria ovvero PEC, per attestare la data di ricevimento fa fede la ricevuta della PEC.

4. Nell'ambito del bando di gara il Comune specifica e declina i criteri stabiliti nel presente regolamento, attribuendo i punteggi per ogni requisito che, all'esito della graduatoria, determinerà la graduatoria di assegnazione delle domande.

5. Le domande devono essere inviate via PEC direttamente al S.U.A.P.. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione o invio delle domande.

6. Entro trenta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande, il Responsabile del Servizio cura che avvenga la pubblicazione della graduatoria formulata sulla base dei criteri di cui al comma 3. Avverso la graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentare al Comune entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa. Sull'istanza di revisione il Comune è tenuto a decidere entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle istanze di revisione. L'esito della decisione è pubblicato il giorno stesso della sua adozione all'Albo Pretorio del Comune.

7. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione alla graduatoria di cui al comma 5, decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della stessa.

Art. 9 - Pubblicità dei posteggi liberi

1. Ai fini dell'autorizzazione per esercitare il commercio su area pubblica nel mercato, usufruendo contestualmente della concessione della relativa area di posteggio, il Responsabile del Servizio trasmette alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, tutti i dati e notizie che riguardano i posteggi liberi e, come tali, suscettibili di essere assegnati in concessione.

2. Ogni interessato può presentare domanda, contenente le indicazioni precisate all'art. 8 del presente regolamento al Comune, volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio e la concessione della relativa area, entro il termine di sessanta giorni decorrente dalla pubblicazione dell'avviso di disponibilità di posteggi sul *B.U.R.L.*.

3. In caso di procedure di assegnazione di posteggio i Comuni trasmettono il relativo bando alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Art. 10 - Posteggi sparsi. Criteri di assegnazione

1. I posteggi posti fuori mercato sono assegnati dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale sulla base di apposita graduatoria pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

2. Qualora si verifichi la disponibilità di posteggi fuori mercato, l'assegnazione relativa sarà operata attraverso la procedura del bando di concorso pubblico pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, al quale saranno ammessi a partecipare coloro che sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.r. 6/2010.

3. In ordine alla procedura ed ai criteri di assegnazione si applica integralmente quanto previsto al precedente art. 8.

Art. 11 - Autorizzazioni per l'esercizio del commercio in forma itinerante

1. L'autorizzazione (ovvero la SCIA) per l'esercizio del commercio in forma itinerante di cui all'art. 28, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo, è rilasciata dal Responsabile del Servizio S.U.A.P..

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1 deve essere inoltrata istanza al S.U.A.P. del Comune tramite PEC, utilizzando l'apposito modello telematico predisposto online sul sito del comune, nel quale devono essere precisati:

- a) generalità complete dell'interessato. Se persona fisica: cognome e nome; luogo e data di nascita, residenza. Se società di persone: ragione sociale; sede legale; cognome e nome; luogo e data di nascita del legale rappresentante;
- b) codice fiscale/partita IVA;

- c) il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20 della L.r. 6/2010;
- d) il settore od i settori merceologici richiesti;
- e) la tipologia merceologica;
- f) di non essere titolare di altra autorizzazione per l'esercizio del commercio in forma itinerante.

3. Analoghi contenuti di cui al presente articolo dovrà avere la SCIA, nel caso in cui sia consentito sostituire la richiesta di autorizzazione con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività.

4. La domanda deve essere presentata direttamente al S.U.A.P. del Comune a mezzo PEC, tramite l'inoltro di copia scannerizzata del modello telematico di cui all'art. 11 punto 2, debitamente compilato e sottoscritto. Non sono ammessi altri mezzi di trasmissione della domanda. La data di presentazione della domanda è provata dall'avviso di ricevimento

5. L'istruttoria susseguente alla presentazione della domanda viene svolta dal S.U.A.P. Il Responsabile del Procedimento comunica l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della legge 241/90.

6. Qualora la domanda non sia regolare o completa, il Responsabile del procedimento ne da comunicazione per iscritto al richiedente entro 30 giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. Eventuali integrazioni dovranno essere depositate entro 30 giorni dalla richiesta. In questo caso, il termine per il formarsi del silenzio-assenso decorre dal giorno in cui è avvenuta la completa regolarizzazione della domanda.

7. Nel caso in cui il Responsabile del procedimento non provveda alla comunicazione di cui al comma 5 o 6, il termine del procedimento decorre, comunque, dal ricevimento della domanda.

8. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende accolta qualora il Comune non comunichi all'interessato un provvedimento di diniego entro trenta giorni dal ricevimento della domanda stessa. Il provvedimento di diniego, a firma del Responsabile del S.U.A.P., deve essere motivato, sia negli elementi di fatto che di diritto, e comunicato all'interessato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento ovvero PEC.

9. Nel caso di SCIA trova applicazione il procedimento previsto e disciplinato dall'art. 19 della legge 241/90.

Art. 12 - Autorizzazioni stagionali, temporanee od occasionali

La stagionalità non è legata alla validità dell'autorizzazione, ma alla scelta organizzativa di vendita dell'operatore. Autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche a carattere temporaneo od occasionale verranno

rilasciate di volta in volta nel contesto dell'autorizzazione delle manifestazioni di riferimento.

Non sono consentiti rilasci di autorizzazioni ordinarie stagionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Art. 13 - Subingresso nella titolarità dell'autorizzazione

1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attività, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi di legge per gestire l'attività.

2. Il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico; se avviene per causa di morte, nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente, per la devoluzione dell'eredità.

3. Qualora l'azienda sia esercitata su area pubblica, in un posteggio fruito in concessione, il trasferimento, per atto tra vivi od a causa di morte, dell'azienda stessa, o di un suo ramo, comporta anche, per il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività, il diritto di intestarsi, a richiesta, la concessione dell'area sede di posteggio, per il periodo residuo della durata in corso.

4. Per il subentro nella titolarità dell'autorizzazione esercitata a posto fisso ed itinerante deve essere presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività che, ove correttamente completata, costituisce titolo dalla data di protocollo della stessa al S.U.A.P. del Comune.

5. Parimenti per il subingresso nella corrispondente concessione del suolo pubblico, potrà essere presentata apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività che, ove correttamente completata, costituisce titolo dalla data di protocollo della stessa al S.U.A.P. del Comune.

6. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell'azienda o di un suo ramo, comporta anche il trasferimento al subentrante dei titoli di priorità del dante causa, relativi all'azienda ceduta.

7. Il subentrante in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, alla data dell'atto di trasferimento dell'attività o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l'attività a condizione che comunichi al Comune l'avvenuto sub ingresso, come sopra specificato.

8. Il subentrante per atto tra vivi, qualora non abbia il possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività o non comunichi il subingresso entro quattro mesi dalla data di acquisto del titolo, decade di diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni, concedibile per motivi di

comprovata necessità. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato, con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del S.U.A.P..

9. Il subentrante per causa di morte, anche se non in possesso dei requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività alla data di acquisto del titolo, ha comunque facoltà di continuare, a richiesta ed a titolo provvisorio, l'attività del dante causa, a condizione che, entro un anno dalla data predetta, pena la decadenza, acquisisca detti requisiti e comunichi la prosecuzione dell'attività, chiedendo l'intestazione del titolo già intestato al dante causa. La decadenza opera di diritto ed è comunicata all'interessato con nota raccomandata con avviso di ricevimento, dal Responsabile del Servizio.

10. La cessione e l'affidamento in gestione dell'attività commerciale da parte del titolare ad altro soggetto, comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità in termini di presenze.

Art. 14 - Sospensione dell'autorizzazione d'esercizio

1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Responsabile del S.U.A.P. può disporre la sospensione dell'attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a venti giorni.

2. Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione, per oltre un terzo, della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo;
- d) le violazioni al presente regolamento in recidiva.

3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.

Art. 15 - Revoca dell'autorizzazione d'esercizio

1. L'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica con posteggio e l'autorizzazione per l'esercizio del commercio su area pubblica in forma itinerante vengono revocate dal Responsabile del S.U.A.P., quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il titolare dell'autorizzazione non inizia l'attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- b) il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;

- c) l'operatore, titolare di autorizzazione itinerante, sospende l'attività per più di un anno, salvo proroga non superiore a tre mesi, in caso di comprovata necessità;
- d) il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 20 della L.r. 06/2010;
- e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, se entro un anno non viene presentata comunicazione di reintestazione del titolo da parte degli eredi.

2. L'atto di revoca è disposto dal Responsabile del S.U.A.P. e deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio di procedimento agli interessati. Qualora ciò fosse impossibile, per irreperibilità degli stessi, l'obbligo della comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed in due giornate di mercato.

3. Alla revoca dell'autorizzazione di tipo A) segue di diritto la decadenza della concessione del posteggio essendo elementi inscindibili tra loro per l'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche.

Art. 16 - Regolamentazione della circolazione pedonale e veicolare

1. Durante lo svolgimento del mercato, della fiera o altra manifestazione, nei viali interni, è vietato il transito di veicoli di qualsiasi genere anche se accompagnati a mano, fatta eccezione per le carrozzine di invalidi e bambini.

2. All'interno e nella loro prossimità non è ammessa la presenza di giocolieri o saltimbanchi, dei mendicanti, dei distributori di pubblicità o altre forme di volantinaggio. E' altresì vietato circolare con tavole di legno, involucri voluminosi o in altro modo da intralciare o creare pericolo per la libera circolazione dei frequentatori.

3. La propaganda religiosa, politica o sindacale non è ammessa all'interno delle aree in questione, ma, su autorizzazione della Polizia Locale, è ammessa nella loro prossimità.

Art. 17 Disposizioni in materia di sicurezza

L'autorizzazione e la concessione per la vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, in sede fissa, in forma itinerante e nei casi di occupazione di suolo pubblico nell'ambito di manifestazioni temporanee locali, è subordinata al possesso di idoneo certificato di collaudo per l'impianto di bombole del gas o altro combustibile valido ai sensi delle normative vigenti in materia, pena la decadenza della concessione di posteggio come stabilito all'art. 34".

Art. 18 - Condotta dei venditori

1. Gli operatori commerciali su aree pubbliche hanno l'obbligo di assumere un comportamento corretto con il pubblico, essere in tenuta decorosa, non provocare o

partecipare a litigi o proferire parole oltraggiose e comunque non commettere atti contrari alle regole della convivenza civile.

2. Devono comportarsi in modo corretto verso i funzionari incaricati al controllo e corrispondere alle loro richieste; non devono in nessun modo diffondere notizie che possano turbare il funzionamento delle operazioni mercatali o possano danneggiare altri operatori commerciali.

3. Non devono far uso di altoparlanti, strumenti musicali, campane e mezzi simili per il richiamo dei compratori. Sono parimenti vietati grida e schiamazzi, uniche tolleranze concesse riguardano l'uso di riproduttori sonori da parte di rivenditori di dischi e nastri, e i richiami a voce dei dimostratori per la presentazione delle loro merci sempre che siano contenuti in limiti moderati e decorosi.

Art. 19 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico – Tassa di occupazione e canone di concessione

1. In osservanza del vigente regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'uso temporaneo di un posteggio per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche, è subordinato al pagamento giornaliero dei diritti dovuti per la occupazione temporanea di suolo pubblico nonché, al pagamento della tassa giornaliera per il servizio raccolta rifiuti.

2. Analogamente, l'esercizio del commercio su aree pubbliche dato in concessione è sottoposto al pagamento della TOSAP e TARSU/TARES.

3. Le tasse di cui al comma 2 sono riscosse con modalità stabilite dai regolamenti comunali mediante bollettini di conto corrente postale. Il loro mancato versamento, nel termine di 30 gg. dalla scadenza di una singola rata dovuta, comporterà la sospensione dell'utilizzo del posteggio fino ad avvenuto pagamento della stessa maggiorate degli interessi di legge.

4. L'omesso pagamento nel termine di ulteriori 30 gg. dalla diffida e sospensione di cui al comma 3 comporta la decadenza della concessione.

5. Gli operatori che fanno uso della corrente elettrica e dell'acqua allacciandosi alle strutture di proprietà del Comune dovranno pagare il rispettivo consumo.

Art. 20 - Validità delle presenze

1. Ai fini della validità della partecipazione al sorteggio per l'assegnazione giornaliera dei posteggi vacanti nel mercato, è necessaria la presenza del titolare dell'impresa commerciale e, in caso di società, del legale rappresentante o dei singoli soci dotati di poteri di rappresentanza. In entrambi i casi è ammessa anche la presenza di collaboratori familiari o di dipendenti che risultino delegati, per scritto, dal titolare dell'autorizzazione.

2. Chi partecipa al sorteggio deve essere in possesso dell'originale del titolo autorizzatorio che abilita all'esercizio del commercio su area pubblica o di copia autenticata ai sensi di legge.

Art. 21 - Dimostrazione del titolo ed informazioni

1. L'operatore commerciale su aree pubbliche deve essere in grado in ogni momento di dare dimostrazione del proprio titolo ad esercitare l'attività commerciale a richiesta da parte degli addetti preposti al controllo.

2. Le persone diverse dal titolare dell'autorizzazione devono sapere dimostrare in ogni momento il loro rapporto di dipendenza, collaborazione professionale, familiare o a qualunque altro titolo. Qualora la dimostrazione non sia immediatamente possibile, l'attività commerciale deve essere immediatamente sospesa e se entro 15 giorni non verrà data dimostrazione del titolo di rappresentanza si procederà in termini sanzionatori.

Art. 22 - Calcolo delle presenze nelle fiere e mercati

1. L'operatore assegnatario di posteggio è tenuto ad essere presente per tutta la durata del mercato o fiera, al posteggio assegnato.

2. L'operatore assegnatario che, nel giorno di svolgimento del mercato o fiera, non è presente nel posteggio, entro trenta minuti dall'orario previsto per l'inizio delle vendite, oppure si assenta prima dell'orario di termine della manifestazione, è considerato assente.

3. Il Servizio Polizia Locale provvede ad annotare, in apposito registro, le presenze che l'operatore acquisisce nel mercato o fiera. Le graduatorie, con l'indicazione delle presenze, sono pubbliche e consultabili presso il Servizio Polizia Locale.

4. Eventuali assenze per malattia devono essere giustificate presentando certificazione medica al primo mercato utile.

Art. 23 - Spostamento, soppressione, trasferimento dei mercati e fiere

1. I casi di spostamento, soppressione e variazione permanente del giorno di effettuazione del mercato e della fiera sono deliberati dalla Giunta Comunale.

2. L'ampliamento ed il potenziamento, nonché la riduzione del numero dei posteggi del mercato e della fiera sono deliberati dalla Giunta Comunale con la medesima procedura di cui al comma precedente.

3. Il provvedimento di trasferimento temporaneo del mercato è disposto per motivi di pubblico interesse, cause di forza maggiore, motivi di traffico, di viabilità o igienico-sanitari ed è adottato dal Responsabile del S.U.A.P..

4. Qualora, per gli stessi motivi, venga disposto il trasferimento permanente, a pronunciarsi sullo spostamento è chiamata la Giunta Comunale, sentite le Associazioni di categoria, che disporrà la riassegnazione dei posteggi con le seguenti modalità:

- a) osservanza dei settori merceologici;
- b) osservanza della tipologia merceologica già in essere sul mercato trasferito;
- c) necessità di adeguare la dimensione del posteggio in relazione ai mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività;
- d) anzianità di presenza effettiva sul mercato;
- e) anzianità di iscrizione al registro imprese.

Art. 24 - Comunicazione dati al sistema informativo regionale per il commercio su aree pubbliche

1. Ai fini della rilevazione della consistenza degli esercizi per il commercio su aree pubbliche, ogni provvedimento di rilascio, revoca o modifica dell'autorizzazione d'esercizio deve essere comunicato dal Responsabile del Servizio alla C.C.I.A.A. ed alla Regione Lombardia, entro trenta giorni dalla adozione.

2. Entro lo stesso termine, devono essere inviate alla Camera di Commercio ed alla Regione Lombardia tutte le variazioni relative a subentri, cessazioni, decadenze e rilasci.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno, deve essere inviata alla Camera di Commercio la situazione relativa al mercato e fiera che si svolgono nel territorio comunale, con l'indicazione della relativa denominazione, localizzazione, ampiezza delle aree, numero dei posteggi, durata, orari di apertura e chiusura e assegnatari dei posteggi.

TITOLO II DISPOSIZIONI ATTINENTI AI MERCATI E RELATIVI POSTEGGI

Art. 25 - Definizione

1. I mercati, compresi quelli specializzati, stagionali e straordinari, sono definiti all'art. 2 del presente regolamento.

2. L'individuazione delle aree per l'istituzione di nuovi mercati è effettuata dal Comune nel rispetto degli indirizzi regionali vigenti.

3. L'istituzione di nuovi mercati oppure l'adozione di atti che comportino l'aumento di posteggi in numero superiore ai parametri previsti dalla normativa regionale, sono soggetti al preventivo nulla osta della giunta regionale, sentite le organizzazioni di categoria.

4. Le aree da destinare a sede di mercato sono stabilite dalla Giunta Comunale che, nell'individuare, determina:

- a) l'ampiezza complessiva delle stesse e la loro ubicazione;
- b) il periodo di svolgimento dei mercati, e relativi orari;
- c) il numero complessivo dei posteggi, relativi numeri identificativi e superficie;
- d) il numero dei posteggi riservati ai produttori agricoli, relative ubicazioni e superfici, nonché i criteri di assegnazione;
- e) le tipologie merceologiche dei posteggi, all'interno dei vari settori di mercato.

5. La dislocazione dei posteggi nell'ambito dei mercati può essere variamente articolata in relazione:

- a) alle esigenze di allacciamento alle reti idrica e fognaria;
- b) al rispetto delle condizioni igienico-sanitarie previste dalla legge;
- c) alla diversa superficie dei posteggi.

Art. 26 - Concessione del posteggio – Durata – Rinnovo

1. La concessione dei posteggi, sia nel mercato che fuori, ha la durata di dodici anni. Almeno sei mesi prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo per un uguale periodo, autocertificando il permanere dei requisiti soggettivi di legge per l'esercizio dell'attività.

2. In deroga a quanto stabilito al precedente comma, è stabilito che:

- le concessioni di posteggio scadute e rinnovate (o rilasciate) dopo l'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 (08 maggio 2010) sono prorogate di diritto per sette anni da tale data, quindi fino al 07 maggio 2017 compreso;

- le concessioni di posteggio che scadono dopo l'entrata in vigore dell'intesa della Conferenza Unificata attuativa dell'art. 70 del D.lgs. 59/2010 ovvero il 05 luglio 2012 e nei cinque anni successivi, sono prorogate di diritto fino al 04 luglio 2017 compreso;

- le concessioni di posteggio scadute prima dell'entrata in vigore del D.lgs. 59/2010 e che sono state rinnovate automaticamente mantengono efficacia fino alla naturale scadenza prevista al momento del rilascio o del rinnovo.

3. Ogni posteggio può essere utilizzato esclusivamente da una autorizzazione.

Art. 27 - Planimetria dei mercati

1. Nel territorio del Comune di Roverbella sono istituiti i seguenti mercati:

Mercato del Capoluogo

Mercato di Malavicina

Mercato di Castiglione Mantovano

Mercato di Canedole

2. Presso il Servizio Polizia Locale è consultabile una planimetria dei mercati che evidenzia il numero dei posteggi, la loro dislocazione e la eventuale suddivisione in settori.

Art. 28 - Utilizzo del posteggio

1. Ogni operatore commerciale può utilizzare il posteggio per la vendita al dettaglio dei prodotti indicati nell'autorizzazione d'esercizio, nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, delle condizioni eventualmente precisate nell'autorizzazione d'esercizio, e dei regolamenti comunali.

2. Qualora il posteggio sia stato concesso per una specifica tipologia merceologica l'operatore concessionario, o spuntista, può utilizzarlo per vendere solo ed esclusivamente i prodotti indicati dall'Amministrazione comunale nella tipologia del posteggio.

3. Qualora nella concessione o autorizzazione non venga indicata la tipologia merceologica, l'operatore ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto della sua autorizzazione.

4. L'uso dei posteggi è regolato in termini generali dalle seguenti disposizioni:

- a) non si può occupare uno spazio superiore a quello concesso;
- b) tra un posteggio e l'altro dovrà essere costantemente assicurato uno spazio divisorio di m. 0,50 e l'eventuale tendone o copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di m. 2 misurata nella parte più bassa
- c) i banchi con le tende devono essere sistemati entro l'orario di apertura del mercato e devono essere rimossi entro un'ora dopo la chiusura;
- d) i banchi di vendita devono essere posti in allineamento, con gli altri banchi ubicati sull'area, sul limite degli spazi assegnati provvedendo allo sgombero delle strutture non direttamente collegate con la vendita;
- e) è vietato porre in vendita prodotti diversi da quelli dichiarati in concessione o autorizzazione di posteggio;
- f) è vietato infiggere pali nel suolo o danneggiarlo ed imbrattarlo in qualsiasi modo;
- g) non si possono accendere fuochi o utilizzare apparecchi riscaldatori non autorizzati;
- h) è vietato danneggiare la sede stradale, gli arredi urbani ed il patrimonio arboreo;
- i) i rifiuti devono essere raccolti e conferiti presso gli idonei contenitori; il posteggio deve essere lasciato libero da qualsiasi rifiuto;
- j) è vietato utilizzare strumenti di misura inadeguati;
- k) è fatto obbligo di tenere sul posto l'autorizzazione commerciale e la concessione di posteggio con i relativi versamenti di canone e mostrarli ad ogni richiesta degli agenti di polizia e altro personale addetto al controllo.

5. Qualora il titolare commetta atti che costituiscono reato e che possono fare venire meno i requisiti per l'esercizio del commercio, la concessione del posteggio

resterà sospesa sino all'esito del relativo procedimento penale e in caso di condanna verrà revocata.

Art. 29 - Dimensioni dei posteggi

1. I posteggi, tutti o parte, devono avere una superficie tale da poter essere utilizzati con gli autoveicoli attrezzati come punti di vendita di dimensioni standard. Qualora il titolare del posteggio impieghi uno di tali autoveicoli e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto, quando è possibile, che la stessa venga ampliata o che gli venga concesso un altro posteggio, fermo restando il rispetto delle prescrizioni urbanistiche, ambientali, storiche ed archeologiche.

Art. 30 - Richiesta di trasferimento nell'ambito di uno stesso mercato

1. Prima che il Comune abbia provveduto a trasmettere alla Giunta Regionale, per la pubblicazione sul *B.U.R.L.*, i dati relativi ai posteggi liberi da assegnare in concessione, i soggetti concessionari di area pubblica nel mercato comunale, possono chiedere di trasferire la loro attività in uno dei posteggi liberi, con contestuale rinuncia al posteggio fruito.

2. La domanda potrà essere accolta dal Responsabile del S.U.A.P. previa verifica del rispetto di eventuali settori merceologici del mercato e con "presa d'atto" della rinuncia al posteggio da parte dell'operatore che ha chiesto lo spostamento.

3. In caso di pluralità di domande, si procede a formare una apposita graduatoria tenendo conto, nell'ordine, dei seguenti criteri di priorità:

- a) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita dello stesso settore merceologico;
- b) maggiore anzianità di attività maturata nel mercato con posteggio fisso, per la vendita di generi appartenenti a settore merceologico diverso;
- c) maggiore anzianità di attività dell'azienda, su area pubblica, anche in forma itinerante, quale risulta dalla data di rilascio dell'originaria autorizzazione alla ditta interessata ed al dante causa, in caso di subentro nella titolarità dell'azienda per atto tra vivi od a causa di morte.

4. La graduatoria è approvata con provvedimento del Responsabile del Servizio e pubblicata all'Albo Pretorio, per trenta giorni consecutivi.

Art. 31 - Scambio reciproco di posteggio

1. I soggetti titolari di posteggio nel mercato non possono scambiarsi reciprocamente il posteggio, senza aver ottenuto il preventivo consenso scritto del Comune.

2. Per lo scambio reciproco del posteggio è necessario che ogni interessato inoltri apposita istanza al Comune specificando, nella stessa, i motivi della richiesta, con espressa rinuncia, in caso di accoglimento, alla concessione in essere.

3. L'istanza dovrà essere sottoscritta, in segno di accettazione, dall'operatore con il quale si vuole effettuare lo scambio reciproco del posteggio. In alternativa, può essere allegata alla istanza stessa una dichiarazione di "accettazione" dello scambio del posteggio.

4. Il provvedimento con il quale si "prende atto" della volontà di scambio reciproco del posteggio e della conseguente rinuncia alle originarie concessioni e si procede all'aggiornamento dei titoli concessori e dell'autorizzazione d'esercizio, con l'indicazione dei dati distintivi dei nuovi posteggi, è di competenza del Responsabile del Servizio. La durata delle concessioni rimane invariata.

5. Nel consentire lo scambio dei posteggi, è necessario tener conto dell'eventuale suddivisione del mercato in settori merceologici, in modo da rispettarla.

Art. 32 - Attività con il sistema del "battitore"

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento, non possono più essere rilasciate in questo Comune concessioni di posteggio da utilizzarsi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche con il sistema del "battitore".

Art. 33 - Messa a disposizione di aree private

1. Qualora più soggetti, associati anche in forma cooperativa o consortile, mettano gratuitamente a disposizione del Comune un'area privata, attrezzata o meno, coperta o scoperta, per lo svolgimento del mercato settimanale, la stessa può essere inserita, a seguito di deliberazione della Giunta Comunale, tra quelle destinate all'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche. I soggetti sopra citati hanno priorità nell'assegnazione dei posteggi ubicati nelle aree di che trattasi.

2. Eventuali posteggi residui saranno assegnati come indicato agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

3. Qualora le aree messe a disposizione del Comune siano più di una, saranno accolte con priorità le proposte dei consorzi costituiti tra operatori e associazioni di operatori su aree pubbliche, maggiormente rappresentativi a livello provinciale. La maggiore rappresentatività è valutata in relazione al numero degli iscritti.

Art. 34 - Posteggi riservati ai produttori agricoli

1. Ai produttori agricoli viene riservata la percentuale fino al tre per cento del totale dei posteggi previsti nel mercato, per il settore alimentare.

2. Qualora le domande superino il numero dei posteggi liberi e disponibili, si procede alla loro assegnazione con le modalità indicate agli articoli 8 e 10 del presente regolamento.

3. Nella domanda di assegnazione in concessione del posteggio, in sostituzione della dichiarazione di cui all'art. 8 comma 3, lettera *c*) del presente regolamento, l'interessato dovrà attestare il possesso della qualifica di produttore agricolo.

4. Il criterio di priorità di cui all'art. 8, comma 3, lettera *a*) del presente regolamento, è riferito all'attività di commercio su aree pubbliche di prodotti agricoli, da parte dell'agricoltore produttore diretto.

5. I posteggi concessi ai produttori agricoli, se non vengono temporaneamente utilizzati dagli stessi, possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, solamente ad altri produttori agricoli che ne facciano richiesta.

Art. 35 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. L'operatore decade dalla concessione del posteggio a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività oppure quando il posteggio non viene utilizzato, in ciascun anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi (sedici giornate), salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare, debitamente documentati. La documentazione giustificativa deve pervenire al Responsabile del S.U.A.P. entro 15 giorni dall'inizio dell'assenza.

2. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini su indicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all'interessato dal Responsabile del S.U.A.P., a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. Il Comune dispone la decadenza della concessione di posteggio nel caso in cui l'operatore utilizzi impianti di bombole a gas o di altro combustibile senza essere in possesso del regolare certificato di collaudo ai sensi di legge e delle relative norme tecniche applicative.

Art. 36 - Decadenza dalla concessione del posteggio e dal titolo autorizzatorio

1. Nei casi di decadenza dalla concessione del posteggio ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 34 del presente regolamento, viene revocata, contestualmente, l'autorizzazione d'esercizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 29, comma 4, lettera *b*) del decreto legislativo.

2. Il pagamento del canone di concessione è dovuto fino al giorno in cui viene emessa la comunicazione di revoca.

Art. 37 - Revoca della concessione del posteggio

1. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso.

2. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all'interessato ai sensi dell'art. 7 della legge 241/1990, indicandogli l'esistenza di eventuali posteggi

liberi nello stesso o sulle aree pubbliche comunali in genere, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative.

3. La revoca, debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto che la sorreggono, è disposta dal Responsabile del S.U.A.P. che ne cura anche la comunicazione all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 38 - Posteggi temporaneamente liberi – spunta

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzo da parte del titolare, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che vantano il più alto numero di presenze nel mercato sede di posteggio, riferite all'autorizzazione che intendono utilizzare.

2. L'assegnazione dei posteggi liberi è disposta giornalmente dal Servizio Polizia Locale, decorsa mezzora dall'inizio dell'orario stabilito per le vendite, sulla base dei seguenti criteri in ordine di importanza:

- a) rispetto del settore merceologico;
- b) rispetto della tipologia merceologica stabilita per il posteggio;
- c) più alto numero di presenze alla spunta nell'area in cui è insito il posteggio;
- d) la maggiore anzianità dell'attività di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese.

3. Il criterio di cui alla lettera c) del comma precedente è riferito al maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell'eventuale dante causa, indipendentemente dall'effettivo utilizzo del posteggio.

Art. 39 - Effettuazione di mercati straordinari

1. Nei periodi natalizio, pasquale ed estivo, può essere programmata l'effettuazione di edizioni straordinarie od aggiuntive dei mercati esistenti, collegate ad eventi particolari.

2. Il numero massimo di mercati aggiuntivi o straordinari, che possono essere effettuati nel corso di ogni anno solare, è di dodici.

3. La proposta deve essere presentata, per scritto, da almeno il 50% degli operatori su area pubblica titolari di posteggio presso il mercato;

4. La proposta deve pervenire al Comune almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. La decisione sarà determinata dalla Giunta Comunale secondo le disposizioni del comma successivo.

5. La Giunta Comunale deve decidere entro trenta giorni dalla presentazione della proposta. In caso di mancata comunicazione di diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione, la proposta si intende respinta.

6. La comunicazione della effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere inviata agli interessati, almeno quindici giorni prima della data prevista.

7. Entro il mese di settembre di ogni anno, i soggetti indicati al comma 3 possono presentare un programma di edizioni straordinarie od aggiuntive per i mercati da svolgere nell'anno successivo. Sulla proposta, la Giunta Comunale decide entro sessanta giorni dalla presentazione. La decisione è comunicata agli interessati, entro i trenta giorni successivi alla data di relativa adozione.

Art. 40 - Indennizzo, rimborsi, responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità di alcuna natura per danni che dovessero per qualsiasi motivo derivare agli utenti o ai frequentatori di mercati, fiere o manifestazioni temporanee o occasionale.

2. Nessun indennizzo o rimborso può essere richiesto dal concessionario del posteggio in dipendenza del suo allontanamento dal posteggio per ragioni di ordine pubblico, di decoro, di moralità o per mancata osservanza agli ordini impartiti dall'Amministrazione Comunale per mezzo dei propri uffici.

3. Nessun indennizzo o rimborso può altresì essere richiesto per l'abbandono volontario del posteggio.

4. L'occupazione dei posteggi viene effettuata a rischio dell'operatore pertanto, nei casi di forza maggiore non ovviabili per tempo (neve, intemperie, etc.), nessun obbligo incombe all'Amministrazione Comunale di corrispondere rimborsi, indennizzi ovvero intervenire per assicurare la disponibilità di altre aree.

TITOLO III - COMMERCIO ITINERANTE

Art. 41 - Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante è svolto con mezzi mobili o a piedi con soste temporali limitate al tempo necessari per effettuare le operazioni di vendita e di norma non superiore a due ore per punto.

2. È consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica per il tempo necessario a consegnare la merce all'acquirente. È comunque vietata la vendita con l'uso di bancarelle e l'esposizione della merce esternamente al mezzo.

3. A causa dell'aumento del traffico veicolare e pedonale, ai fini di garantire i dovuti margini di sicurezza per la circolazione, si dispone che l'attività è vietata su tutto il territorio comunale non potrà essere svolta:

- a. nei luoghi dove vige il divieto di sosta o di fermata;

- b. nei parcheggi riservati ai portatori di handicap;
- c. in prossimità o corrispondenza di rotatorie, intersezioni o curve;
- d. lungo le strade statali, provinciali o comunali di viabilità extraurbana anche in banchina.

4. Durante lo svolgimento del mercato e fiere, è vietato esercitare il commercio itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri dal centro mercato o fiera.

5. A tale scopo dovranno essere instaurati rapporti di reciprocità con i comuni contermini.

6. Agli operatori su aree pubbliche in forma itinerante in possesso dell'autorizzazione di tipo A) è precluso l'esercizio della vendita in forma itinerante nella giornata di assegnazione del posteggio ed a domicilio del consumatore, nelle ore di svolgimento del relativo mercato.

7. Gli operatori su aree pubbliche in forma itinerante muniti di autorizzazione di tipo B) sono abilitati alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago. In questo caso l'operatore dovrà osservare le norme di cui all'articolo 19 del D. Lgs. 114/98 in materia di vendita a domicilio.

8. Le zone precluse dall'esercizio del commercio itinerante sono le seguenti:

-
-
-

Art. 42 – Determinazione degli orari

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante, è consentito senza limiti di orario, fatte salve le eventuali determinazioni del Sindaco in applicazione dei criteri stabilito dal Consiglio Comunale ed in attuazione dell'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, nelle quali potrà trovare anche regolamentazione l'utilizzo sul territorio comunale di megafoni o strumenti di richiamo acustico.

TITOLO IV - FIERE

Art. 43 - Tipologia ed aree destinate a fiere

1. Per quanto riguarda la definizione delle fiere e le presenze operative nelle stesse si rimanda all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Le aree destinate alle fiere sono riservate ai titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio del commercio su aree pubbliche.

3. Tutte o parte delle aree destinate a fiere possono essere riservate alla commercializzazione di determinate tipologie di prodotti.

Art. 44 - Autorizzazione per operare nelle fiere

1. Chi intende partecipare ad una fiera che si svolge nel territorio comunale deve inviare a mezzo PEC apposita istanza al S.U.A.P. del Comune, almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della fiera stessa, precisando:

a) i propri dati anagrafici: cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza.

Per le società: ragione sociale, sede legale, cognome e nome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, carica sociale ricoperta in seno alla società;

b) codice fiscale/partita IVA;

c) estremi dell'autorizzazione posseduta: numero, data, Comune che l'ha rilasciata, settore/i merceologico/i;

d) numero e localizzazione del posteggio richiesto;

e) presenze effettive e virtuali nella fiera alla quale si chiede di partecipare;

f) data di iscrizione al registro imprese.

2. Le domande possono inoltrate esclusivamente a mezzo PEC.

3. La concessione dell'area di posteggio nelle fiere ha una durata limitata al giorno di svolgimento delle stesse.

4. Le domande sono assegnate, per l'istruttoria, al Servizio S.U.A.P..

5. Per quelle giudicate irregolari od incomplete, deve essere richiesta la regolarizzazione entro il termine di dieci giorni dall'arrivo in Comune. Se non regolarizzate entro il termine indicato, non saranno valutate ai fini della formazione della graduatoria e conseguentemente archiviate.

6. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi, approvata dal Responsabile del Servizio S.U.A.P. sarà affissa all'albo pretorio del Comune almeno venti giorni prima dello svolgimento della fiera. Ad ogni partecipante sarà comunicato, entro lo stesso termine, a cura del Servizio S.U.A.P., il numero di graduatoria, con la notizia di ammissione o meno alla fiera in relazione al punteggio attribuito ed ai posteggi disponibili, unitamente alle modalità di partecipazione: orari, modalità di pagamento del plateatico e relativo importo, numero ed ubicazione del posteggio, orario di esercizio e per il montaggio e smontaggio delle attrezzature, giorni di svolgimento della fiera, e quant'altro previsto da leggi e regolamenti comunali.

Art. 45 - Criteri di priorità ai fini della graduatoria

1. Ai fini della formulazione della graduatoria per le fiere valgono, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:

a) maggior numero di presenze effettive nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

b) maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio;

- c) anzianità nell'attività di commercio su aree pubbliche, quale risulta dal registro delle imprese;
- d) ulteriori criteri suppletivi eventualmente stabiliti dal comune di volta in volta con il provvedimento istitutivo o modificativo della fiera.

2. A parità dei predetti titoli di priorità la domanda è valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda all'ufficio protocollo.

3. Sono valutati soltanto i titoli riferibili all'autorizzazione indicata nella domanda di partecipazione alla fiera.

4. Uno stesso soggetto può presentare più di una domanda di partecipazione ad una stessa fiera, facendo riferimento alle varie autorizzazioni di cui, eventualmente, sia titolare.

5. I titoli di priorità per la concessione dei posteggi nelle fiere sono valutati in relazione all'autorizzazione specificamente indicata nella domanda di partecipazione. Fatti salvi i diritti acquisiti, nella stessa fiera l'operatore commerciale, persona fisica o società di persone, può avere in concessione sino ad un massimo di due posteggi.

6. Le concessioni di posteggio e le relative autorizzazioni allo svolgimento della fiera hanno validità e durata limitata ai giorni della fiera.

Art. 46 - Assegnazione dei posteggi non utilizzati

1. I posteggi che non risultino utilizzati dai rispettivi assegnatari, scaduto il termine previsto per il montaggio delle attrezzature, vengono assegnati, sul posto nel rispetto dell'ordine della graduatoria.

Esaurita la graduatoria, l'assegnazione di eventuali posteggi liberi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 44 del presente regolamento.

Art. 47 - Fiere: ubicazione, caratteristiche strutturali e funzionali. Orari

1. La fiera si svolgerà nei luoghi, con le modalità e con gli orari stabiliti, ivi comprese le dimensioni, l'ubicazione dei posteggi e le tipologie merceologiche dall'Amministrazione con Delibera di Giunta Comunale.

TITOLO V - ALTRE AREE DISTRIBUTIVE

Art. 48 - Assegnazione, revoca, decadenza: rinvio

1. I posteggi fuori mercato, come definiti all'articolo 2, punto XIV), del presente regolamento sono assegnati con le procedure di cui all'articolo 10.

2. I posteggi fuori mercato occasionalmente liberi e, comunque, in attesa di assegnazione, sono giornalmente concessi agli operatori abilitati ad esercitare il

commercio su aree pubbliche, con la procedura indicata all'articolo 37 del presente regolamento.

3. Per la revoca-decadenza, valgono le disposizioni del presente regolamento.

4. L'eventuale istituzione di posteggi sparsi può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

5. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo ai posteggi sparsi fuori dall'area mercatale ed ai relativi operatori si applicano in tutto e per tutto le disposizioni del presente regolamento relative all'area mercatale.

Art. 49 – Aree per esercizio stagionale, temporaneo o occasionale.

1. Non ravvisando la presenza di necessità pubbliche o di interesse turistico che possano giustificare l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma stagionale, non si individuano aree per tale forma commerciale.

2. L'eventuale istituzione di aree pubbliche da assegnare per l'esercizio del commercio in forma stagionale può essere fatta con provvedimento della Giunta Comunale in osservanza alle norme del presente regolamento. Il modello organizzativo dei nuovi posteggi dovrà essere contenuto nel provvedimento di istituzione che diverrà allegato aggiunto al presente regolamento.

Art. 50 – Altri mercati straordinari (esclusivi o specializzati)

L'Amministrazione comunale può istituire altri mercati straordinari, tematici, anche a scadenza periodica.

Nell'atto istitutivo l'Amministrazione deve stabilire le modalità di svolgimento del mercato, gli orari, la cadenza periodica, le modalità di partecipazione, le priorità ed i titoli di partecipazione, anche ove lo preveda, la possibilità di partecipazione da parte degli operatori non professionali.

L'A.C., può stabilire che l'organizzazione e l'effettuazione delle manifestazioni di cui al presente articolo possano essere affidate a soggetti diversi dal comune. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere le forme di controllo sulla regolarità della gestione della manifestazione da parte degli uffici comunali e comunque deve prevedere l'obbligo del rispetto dei requisiti stabiliti dall'Amministrazione per la relativa partecipazione.

TITOLO VI - NORMATIVA IGIENICO - SANITARIA

Art. 51 - Normativa igienico-sanitaria

1. Si intendono integralmente richiamate, in quanto applicabili, le disposizioni di carattere igienico sanitario stabilite, oltre che da leggi e regolamenti vigenti in

materia, dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002 e successive integrazioni e modificazioni.

2. Le aree pubbliche dove si effettua il commercio di prodotti alimentari, devono possedere caratteristiche tali da garantire il mantenimento di idonee condizioni igieniche, come previste dalla normativa vigente.

3. Il Comune assicura, per ciò che attiene gli spazi comuni del mercato e delle fiere, e relativi servizi, la funzionalità delle aree e, per quanto di competenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la potabilità dell'eventuale acqua fornita, la pulizia, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Ciascun operatore è Responsabile, per ciò che attiene il posteggio nel quale è autorizzato ad esercitare l'attività, del rispetto delle prescrizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità e dell'osservanza delle norme igienico-sanitarie e deve assicurare, per quanto di competenza, la conformità degli impianti, la potabilità dell'acqua dal punto di allaccio, la pulizia, la disinfezione e disinfestazione, la raccolta e l'allontanamento dei rifiuti. Gli operatori hanno tali responsabilità e doveri anche se il loro posteggio è isolato o riunito con altri che, insieme, non raggiungano la qualifica di mercato.

4. La costruzione stabile realizzata in un posteggio per comprendervi le attrezzature per il commercio sulle aree pubbliche, deve avere i requisiti indicati dall'Ordinanza del Ministro della Sanità in vigore.

5. Il negozio mobile, con il quale viene esercitato il commercio sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari, sia nei posteggi isolati sia dove questi sono riuniti in un mercato, deve avere, oltre ai requisiti previsti dal capitolo III dell'allegato al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, i requisiti indicati nell'ordinanza del Ministro della Sanità e s.m.&i. Nell'interno dei negozi mobili, da sottoporre periodicamente ad idonei trattamenti di pulizia, disinfezione e disinfestazione, i prodotti alimentari devono essere collocati in modo da evitare i rischi di contaminazione.

6. I banchi temporanei, ferma restando l'osservanza delle norme generali di igiene, devono avere i seguenti requisiti:

- a) essere installati in modo che ne sia assicurata la stabilità durante l'attività commerciale utilizzando qualsiasi materiale purché igienicamente idoneo a venire in contatto con gli alimenti che sono offerti in vendita;
- b) avere piani rialzati da terra, per un'altezza non inferiore a metri uno;
- c) avere banchi di esposizione costituiti da materiale facilmente lavabile e disinfettabile e muniti di adeguati sistemi, in grado di proteggere gli alimenti da eventuali contaminazioni esterne.

7. Le disposizioni di cui al comma 6, lettere b) e c), non si applicano ai prodotti ortofruttilicoli freschi ed ai prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non. Tali prodotti devono essere comunque mantenuti in idonei contenitori, collocati ad un livello minimo di 50 centimetri dal suolo.

8. Salvo quanto previsto dal comma 9, i banchi temporanei non possono essere adibiti alla vendita di prodotti deperibili, alla vendita di carni fresche ed alla loro preparazione, nonché alla preparazione di prodotti della pesca.

9. Per la vendita di prodotti della pesca e di molluschi bivalvi vivi nei banchi temporanei devono essere rispettati i requisiti dell'Ordinanza del Ministro della Sanità.

10. La vendita e la preparazione sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari sono subordinate al rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle specifiche condizioni indicate nell'ordinanza del Ministro della Sanità, che riguardano:

- a) carni fresche, preparazioni di carni e carni macinate, prodotti a base di carne;
- b) prodotti di gastronomia cotti;
- c) prodotti della pesca;
- d) molluschi bivalvi vivi;
- e) prodotti della pesca e dell'acquacoltura vivi.

11. È vietata la vendita di funghi freschi allo stato sfuso, in forma itinerante.

12. La vendita di pane sfuso è consentita sulle aree pubbliche nelle costruzioni stabili e nei negozi mobili soltanto in presenza di banchi di esposizione che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 3. In assenza di tali banchi, è consentita la vendita di pane confezionato all'origine dall'impresa produttrice.

13. L'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi, è consentita anche senza collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica e di acqua potabile. In ogni caso l'eventuale bagnatura dei prodotti ortofrutticoli freschi può essere effettuata soltanto con acqua potabile.

14. L'attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera a), del decreto legislativo deve essere effettuata, fatti salvi quelli previsti dall'allegato del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 7 dell'Ordinanza del Ministro della Sanità e s.m.&i.

15. Qualora l'attività di somministrazione non possa disporre di locali dotati di apposite cucine o laboratori per la preparazione dei pasti oppure, nel caso in cui i pasti provengano da laboratori o stabilimenti esterni, di attrezzature per la loro conservazione e per le relative operazioni di approntamento, sono richiesti i requisiti generici dell'Ordinanza del Ministro della Sanità attualmente in vigore e può essere esercitata esclusivamente l'attività di somministrazione di sole bevande in confezioni originali chiuse e sigillate, di alimenti pronti per il consumo prodotti in laboratori autorizzati. I locali devono disporre di adeguata attrezzatura per la pulizia delle stoviglie e degli utensili mediante l'impiego di lavastoviglie a ciclo termico oppure devono essere utilizzate posate e stoviglie a perdere. Gli utensili e le stoviglie pulite devono essere posti in appositi contenitori costruiti da materiale

impermeabile, facilmente lavabile e disinfettabile, ed al riparo da contaminazioni esterne.

16. Nel caso di strutture adibite alla preparazione di alimenti compositi, che comportano un'elevata manipolazione, quali tramezzini, tartine, panini farciti, frittate, farciture di pizze precotte, oltre ai requisiti di cui al comma 18, devono essere previsti appositi settori o spazi opportunamente attrezzati.

17. Qualora venga effettuato trattamento di riscaldamento e cottura dei cibi, sono richiesti appositi settori o spazi strutturati ed attrezzati secondo le disposizioni vigenti in materia di aspirazione dei gas, vapori, odori e fumi prodotti.

18. La preparazione di piatti pronti per il consumo, le operazioni di assemblaggio di ingredienti, la manipolazione di alimenti di cui non viene effettuata la cottura, la guarnitura di alimenti compositi pronti per la somministrazione, e tutte le altre lavorazioni che comportano manipolazioni simili, vanno effettuate in settori o spazi separati con modalità che garantiscano la prevenzione della contaminazione microbica. I cibi preparati pronti per la somministrazione devono essere adeguatamente protetti da contaminazioni esterne e conservati, ove occorra, in regime di temperatura controllata. La conservazione dei cibi può avvenire anche nei banchi di esposizione dell'esercizio di somministrazione, rispondenti ai requisiti dell'Ordinanza del Ministro della Sanità in vigore.

19. I negozi mobili sprovvisti dei requisiti di cui all'Ordinanza del Ministro della Sanità e dell'impianto di erogazione autonomo di energia possono effettuare l'attività commerciale esclusivamente nelle aree pubbliche munite rispettivamente, di:

- a) allacciamento idropotabile, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- b) scarico fognario sifonato, accessibile da parte di ciascun veicolo;
- c) allacciamento elettrico, accessibile da parte di ciascun veicolo.

Anche se il generatore autonomo di energia dispone di potenza adeguata da soddisfare il mantenimento costante della temperatura durante la sosta per la vendita, il suo impiego non è da intendersi alternativo, ma subordinato all'assenza di disponibilità di allacciamento elettrico dell'area pubblica.

20. Per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche il Responsabile dell'"industria alimentare", come definita dall'articolo 2, lettera b), del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, deve procedere ad effettuare attività di autocontrollo, nel rispetto dei principi e delle procedure stabilite da tale decreto legislativo.

21. L'attività di commercio su aree pubbliche dovrà soddisfare i requisiti previsti dal capitolo IV del vigente R.L.I. (art. 4.4.1 e seguenti fino all'art. 4.4.8) in particolare per quanto riguarda :

- a) ubicazione in zone che non presentino pericoli di inquinamento dovuto a traffico, polvere, esalazioni dannose o maleodoranti;
- b) dotazione di contenitori per rifiuti, di punti di erogazione acqua potabile ed energia elettrica;

- c) previsione di spazi riservati per la sola vendita di sostanze alimentari;
- d) dotazione di pavimentazione impermeabile e collegamento alla pubblica fognatura con sistemi di raccolta delle acque meteoriche o di altri scarichi liquidi;
- e) previsione di servizi igienici separati per il personale in misura non inferiore ad uno ogni 25 punti vendita e per la clientela in numero adeguato con almeno un servizio igienico conforme alla normativa handicap.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 52 - Vigilanza

1. La vigilanza sullo svolgimento del commercio su aree pubbliche e l'osservanza del presente regolamento, la riscossione del canone per l'occupazione temporanea giornaliera dei posteggi disponibili e la ricomposizione di dissidi tra operatori, è affidata al Servizio Polizia Locale ed all'Ufficio Tributi, ciascuno per la propria competenza.

Art. 53 – Sanzioni

1. Sono punite con la sanzione amministrativa da €2.582,28 a € 15.494,71 e con la confisca delle attrezzature e della merce, le seguenti violazioni:

- a) l'esercizio del commercio su aree pubbliche senza autorizzazione, con autorizzazione sospesa o revocata – art. 29 D. Lgs 114/98;
- b) l'esercizio del commercio su aree pubbliche fuori dalle aree o in posteggio diverso da quello assegnato – art. 29 D. Lgs 114/98;

2. Sono punite con la sanzione amministrativa da €2.582,28 a € 15.494,71, le seguenti violazioni:

- a) l'esercizio del commercio presso il domicilio del consumatore con autorizzazione di tipo A) – art. 19 e 22 D. Lgs 114/98;
- b) l'esercizio del commercio itinerante con autorizzazione tipo B) presso il domicilio del consumatore senza fare uso del cartellino – Art. 19 e 22 D. Lgs 114/98;
- c) esercitare il commercio su aree pubbliche nonostante la perdita dei requisiti soggettivi – Art. 5 e 22 D. Lgs 114/98;
- d) persona giuridica che esercita il commercio di generi alimentari senza l'eventuale persona preposta che garantisca i requisiti professionali – Art. 5 e 22 D. Lgs 114/98.

3. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74, le seguenti violazioni del presente regolamento, in relazione a limitazioni e divieti di cui all'art.29, comma 2, del D.Lgs 114/98:

- a) articolo 27;
- b) articolo 40;
- c) articolo 50.

4. In caso di recidiva delle violazioni indicate nei precedenti commi, il Responsabile del Servizio di Polizia Locale disporrà la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni di calendario.

5. Sono punite con la sanzione amministrativa da € 516,46 a € 3.098,74, le seguenti violazioni:

- a) inosservanza degli orari determinati per l'esercizio dell'attività – art. 11 e 22 D. Lgs 114/98;
- b) mancata indicazione dei prezzi anche per unità di misura o indicarli in modo poco chiaro o leggibile – art. 14 e 22 D. Lgs 114/98;
- c) inosservanza delle norme per le vendite straordinarie – art. 15 e 22 del D.Lgs 114/98.

6. Sono punite con la sanzione amministrativa da €77,47 a € 516,46, tutte le altre violazioni alle disposizioni del presente regolamento e l'inosservanza alle ordinanze eventualmente adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale in esecuzione del presente regolamento.

7. La sospensione dell'utilizzo del posteggio, oltre al caso di cui all'articolo 27, è disposta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per un periodo massimo di un mercato o fiera, in caso di reiterata specifica violazione ad ogni norma del presente regolamento. Si applicano i principi contenuti nell'articolo 8 della legge 689/81.

8. La sospensione dell'attività per particolare gravità è disposta dal Responsabile del Servizio Polizia Locale per un periodo massimo di 20 giorni di calendario. Si considerano motivi di particolare gravità:

- a) Le violazioni alle norme igienico-sanitarie di cui al Titolo VI del presente regolamento;
- b) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- c) L'abusiva estensione della superficie di oltre un terzo della superficie concessa o autorizzata;
- d) Il danneggiamento della sede stradale, della pavimentazione dell'area mercato, delle strutture di servizio delle aree attrezzate, degli arredi urbani e del patrimonio arboreo.

9. La decadenza della concessione o autorizzazione del posteggio, oltre ai casi previsti dagli articoli precedenti del presente regolamento, si applica nei seguenti casi:

- a) In caso di inosservanza a qualunque norma che regolamenti l'esercizio dell'attività commessa dopo la sospensione dell'attività per recidiva o particolare gravità;
- b) Dopo la sospensione dell'utilizzo del posteggio per reiterazione specifica, nel periodo di un anno seguente al provvedimento di sospensione, in caso di violazione della medesima disposizione di cui alla reiterazione;

c) Per l'inosservanza delle ordinanze di sospensione, sia dell'autorizzazione che della concessione o autorizzazione del posteggio, adottate dal Responsabile del Servizio di Polizia Locale.

10. Per l'applicazione delle predette sanzioni si applica la procedura di cui alla legge 689/81.

11. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed il ricorso viene individuata nel Sindaco.

Art. 54 - Recidiva nelle violazioni

La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta.

Art. 55 - Risarcimento danni

Il contravventore che arrechi danno alla cosa pubblica è tenuto, indipendentemente dalla sanzione di cui all'articolo precedente, alla refusione dei danni che saranno accertati e qualificati dagli uffici competenti.

Art. 56 - Osservanza degli altri regolamenti comunali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme, è fatto obbligo di osservare le disposizioni di tutte le altre leggi e decreti che regolano la materia, nonché i regolamenti comunali vigenti ed in particolare lo strumento urbanistico, le norme di polizia urbana e quelle igienico-sanitarie.

Art. 57 - Rinvio a norme vigenti - Entrata in vigore

1. Per quanto non previsto e disciplinato nel presente regolamento, si fa rinvio alle norme vigenti statali e regionali in materia di commercio su aree pubbliche.

2. Il presente regolamento, composto da 58 articoli, entrerà in vigore a far tempo dal 1 Gennaio 2014.

3. Il regolamento per il commercio su aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 30/09/1994 e successive modifiche, è abrogato.

Art. 58 - Pubblicità del regolamento

Ai fini del diritto di accesso come stabilito dall' articolo 25 Legge 241 del 7 agosto 1990 e del relativo "Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi", chiunque desideri copia del presente Regolamento è tenuto soltanto al pagamento dei costi per la sua riproduzione, escluso ogni diritto di ricerca e visione.

* * *